

Regolamento Generale per la disciplina degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore commercialista e di Esperto contabile e delle prove integrative per Revisore Legale dell'Università degli Studi "Link Campus University"

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli aspetti connessi all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista e di Esperto contabile e alle prove integrative per Revisore Legale presso l'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito anche solo Ateneo) ed il funzionamento della relativa Commissione di Ateneo, che assume la denominazione di "Giunta di Ateneo per l'Esame di Stato di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e per le prove integrative per Revisore Legale" (di seguito Giunta di Ateneo).

Articolo 2 - Disciplina

1. L'esame di Stato per "Dottore Commercialista - Esperto Contabile" e le prove integrative per "Revisore Legale" si svolgono due volte l'anno, nei periodi individuati dal MUR. Informazioni dettagliate circa le modalità di iscrizione, le date e gli orari delle prove, il pagamento delle tasse, i titoli di accesso ed il programma d'esame possono essere reperite direttamente dal sito dell'Università degli Studi "Link Campus University".

Articolo 3 - Bando di partecipazione

1. Annualmente l'Ateneo emana un Bando che dovrà riportare:

- a) il calendario delle prove;
- b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione in conformità alle indicazioni ministeriali;
- c) i documenti/autocertificazioni da allegare alla domanda con indicazione dei documenti/autocertificazioni richiesti a pena di inammissibilità;
- d) i criteri di composizione e di nomina della Commissione di Valutazione per l'Esame di Stato (di seguito Commissione di Valutazione);
- e) le modalità di presentazione della richiesta di accesso alle modalità di trattamento individualizzato per gli esami (assistenza alla persona, tutorato specializzato, trasporto e accompagnamento, sussidi tecnici specifici);
- f) i requisiti di ammissione distinguendo, in conformità alle prescrizioni normative:
 - i. i requisiti di ammissione all'esame per l'esercizio della Professione di Dottore Commercialista;
 - ii. i requisiti di ammissione all'esame per l'esercizio della Professione di Esperto Contabile;
 - iii. i requisiti di ammissione alle prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei Revisori Legali;
- g) il contributo di partecipazione agli esami di Stato e alle prove integrative;
- h) gli esoneri eventualmente previsti e le modalità di accedervi;
- i) le cause di esclusione;
- j) le modalità di svolgimento delle prove.

Articolo 4 – Giunta di Ateneo

1. La Giunta di Ateneo è nominata con Decreto del Direttore Generale dell'Ateneo ed è composta da un Presidente e da 4 Membri Effettivi afferenti a s.s.d. (o s.c.) riconducibili ai principali indirizzi di attività cui si riferiscono l'Esame di Stato e le prove integrative, come di seguito indicato:

- a) n. 1 Professore Ordinario appartenente al s.s.d. SECS-P/08, in possesso dell'abilitazione a Dottore Commercialista e Revisore Legale, in qualità di Presidente;
- b) n. 1 Professore Ordinario/Associato appartenente al s.s.d. SECS-P/08, in qualità di Membro Effettivo;
- c) n. 1 Professore Ordinario/Associato appartenente al s.s.d. SECS-P/07 o SECS-P/08, in qualità di Membro Effettivo;

- d) n. 2 Professori Ordinari/Associati o Ricercatori appartenenti ai s.s.d. SECS-P/08 o SECS-P/09, in qualità di Membri Effettivi.

Almeno uno dei Membri Effettivi deve essere in ruolo presso un Ateneo differente dall'Università degli Studi "Link Campus University".

2. La Giunta di Ateneo esercita le funzioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
3. Per il proprio funzionamento, la Giunta utilizza le risorse e gli strumenti disponibili nell'ambito delle attività di cui all'art. 5.
4. La Giunta di Ateneo si riunisce periodicamente utilizzando anche strumenti telematici di lavoro, delibera a maggioranza dei partecipanti, è validamente costituita se sono presenti almeno il Presidente e due Membri Effettivi.
5. I componenti della Giunta di Ateneo svolgono il proprio ruolo a titolo non oneroso.
6. La Giunta di Ateneo, su invito del Presidente, può avvalersi, a titolo gratuito, del supporto di massimo due membri esterni, afferenti alle seguenti categorie professionali: personale tecnico-amministrativo di Ateneo; personale docente o ricercatore strutturato, anche di altri Atenei; professionisti esercitanti la professione di Dottore Commercialista, Esperto Contabile o Revisore Legale; magistrati ordinari; dirigenti amministrativi di complessi industriali, bancari e commerciali. Tali membri partecipano ai lavori della Giunta con funzione consultiva e senza diritto di voto. Di ogni riunione viene redatto un verbale, successivamente inviato in via informativa al Direttore Generale dell'Ateneo.
7. La Giunta dura in carica 3 anni e viene tacitamente rinnovata fino a revoca del Direttore Generale.

Articolo 5 – Compiti della Giunta di Ateneo

1. La Giunta di Ateneo è deputata all'organizzazione ed alla gestione dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore commercialista e di Esperto contabile e delle prove integrative per Revisore Legale ed agli aspetti ad essi connessi. In particolare:

- a) propone al Direttore Generale la composizione ed i relativi nomi dei membri effettivi e supplenti della Commissione di Valutazione per i conseguenti atti di rito di nomina o di sorteggio, secondo la normativa vigente;
- b) vigila e monitora sul corretto espletamento delle procedure connesse e/o funzionali allo svolgimento degli esami di Stato e delle prove volte ad accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative, se del caso fornendo supporto consultivo alla Commissione di Valutazione, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento di Ateneo e segnalando al Direttore Generale eventuali irregolarità.
- c) propone al Direttore Generale:
 - i. l'istituzione di corsi di formazione e/o master per la preparazione all'Esame di Stato e di Alta Formazione per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e Revisore Legale, curandone la programmazione didattica, l'organizzazione e la gestione, con il supporto del personale Tecnico-Amministrativo e degli OO.AA. deputati;
 - ii. l'accreditamento e/o l'istituzione di corsi di formazione e/o master che coinvolgono e realizzino specifiche professionalità tipiche della Formazione Professionale Continua (FPC) dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili e dei Revisori Legali (O.C.C., O.d.V., O.I.V., Gestori della crisi, crediti in materia C7-bis, etc.), curandone la programmazione didattica, l'organizzazione e la gestione, con il supporto del personale Tecnico-Amministrativo e degli OO.AA. deputati;
- d) interagisce con gli Organi Istituzionali governativi e con gli Ordini Professionali, secondo le previsioni della normativa vigente, cura e promuove accordi e convenzioni con gli stessi, anche finalizzati al riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) e/o relativamente ad ogni questione inerente all'accreditamento dell'Ateneo come sede di Esame di Stato;
- e) relativamente alle materie di propria competenza, può organizzare consultazioni ed audizioni di organismi associativi, forze sociali, politiche ed economiche;

- f) cura ogni altro aspetto connesso all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore commercialista e di Esperto contabile e alle prove integrative per Revisore Legale, secondo la normativa vigente e nel rispetto del presente Regolamento di Ateneo.

Articolo 6 – Commissione di Valutazione per l'Esame di Stato di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e per le prove integrative per Revisore Legale

1. La Commissione di Valutazione per l'Esame di Stato di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e per le prove integrative per Revisore Legale, per ciascun anno accademico, è nominata con decreto del Direttore Generale dell'Ateneo.

Articolo 7 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di disciplina dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore commercialista e di Esperto contabile e delle prove integrative per Revisore Legale e allo Statuto e agli altri regolamenti dell'Ateneo applicabili.